

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** *Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento. Piano Operativo 2016*

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

**VISTA** la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii., concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale";

**VISTO** il Piano di Rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (il "Piano di Rientro");

**VISTO** l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento del sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;

**VISTO** il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro tempore della Regione Lazio – dott. Nicola Zingaretti - l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, co. 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni e integrazioni, assegnandogli – altresì – quale incarico prioritario l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**PRESO ATTO**, altresì, che con la suddetta Deliberazione sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro-tempore della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, a decorrere dal corrente anno;

**DATO ATTO** che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria";

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Direttiva 91/68/CEE del 28 gennaio 1991, "Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini";

**VISTA** la Direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 e s.m.i. relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;

**VISTA** la Decisione n. 2014/91/UE della Commissione del 14 febbraio 2014 che modifica l'allegato II della Decisione 93/52/CEE riconoscendo ufficialmente indenni da brucellosi alcune regioni italiane e che modifica gli allegati alla Decisione 2003/467/CE riconoscendo ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica alcune regioni Italiane;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina, e successive circolari esplicative del Ministero della Salute;

**VISTO** il Regolamento 2004/853/CE del 29 aprile 2004, Allegato I, sezione IX;

**VISTA** la Decisione della Commissione n 2008/940/CE, del 21 ottobre 2008, che stabilisce requisiti uniformi per i Piani nazionali di eradicazione di lotta e di sorveglianza cofinanziati dalla Comunità;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317 sulla identificazione e registrazione degli animali;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, concernente modifiche ai piani nazionali di eradicazione sopra specificati;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";

**VISTO** il Decreto 11 agosto 2015 "Indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2015".

**VISTA** la D.G.R. 10 ottobre 2000, n. 2079 concernente "Linee guida regionali per la raccolta dei dati e delle informazioni sull'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovicaprina e della leucosi bovina enzootica";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta n Decreto del Commissario ad acta U00224 del 08 giugno 2015 " Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento. Piano operativo 2015";

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2015" misure straordinarie di polizia veterinaria, in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi – caprina, leucosi bovina enzootica;

**VISTA** la nota del Ministero della Salute prot. n. 1654 del 22/01/2016 "Focolai di brucellosi bovina e brucellosi ovi caprina riscontrati nella Provincia UI di Frosinone – richiesta di azioni finalizzate all'immediata chiusura dei focolai";

**TENUTO CONTO** che il 28/05/2015 nel corso della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, il Tavolo e Comitato, nel rinviare al parere, invitano la struttura commissariale ad adeguare il DCA 224 del 8 giugno 2015 all'Ordinanza Ministero della salute del 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. Ed inoltre "tenendo in particolare riguardo le misure disposte dalla succitata ordinanza, chiedono alla struttura commissariale di predisporre un piano di intervento straordinario per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica dal territorio dell'ASL RM F, condividendone i contenuti con la Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute";

**VISTA** la nota prot. n. 36962 del 25/01/2016, con cui questa Regione , in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale 28/05/2015, sottopone al parere del Ministero della Salute l'ipotesi di diradamento dei controlli da effettuare nel corso del 2016 nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**CONSIDERATO** che alcune province laziali hanno conseguito la qualifica comunitaria di territorio Ufficialmente Indenne, come di seguito indicato:

- Prov. Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina da leucosi enzootica bovina;
- Prov. Rieti e Viterbo da tubercolosi bovina;
- Prov. Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo da brucellosi bovina;
- Prov. Latina, Rieti, Roma, Viterbo e Frosinone da brucellosi ovi-caprina;

**RILEVATO** di dover mantenere le qualifiche già acquisite ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché conseguire le qualifiche ancora non ottenute per tutto il restante territorio regionale;

**RITENUTO**, altresì, opportuno mettere in atto adeguate misure sanitarie con lo scopo di raggiungere anche le seguenti finalità:

- tutela sanitaria del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
- prevenzione delle zoonosi e sicurezza alimentare;

**CONSIDERATO** che il quadro epidemiologico della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina, della leucosi bovina enzootica e della brucellosi ovi-caprina, nonché l'evoluzione delle qualifiche sanitarie dei territori regionali richiedono un'adeguata gestione delle attività negli allevamenti, nonché una rimodulazione delle attività di controllo nel territorio regionale, ai sensi della normative nazionali e comunitarie sopra menzionate;

**ATTESA** la necessità di dare seguito a quanto richiesto dal tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, relativamente alla predisposizione di un piano di intervento straordinario per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica dal territorio dell'ASL RM F, condividendone i contenuti con la Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute

**RAVVISATA** la necessità di predisporre un Piano Regionale che raccolga in maniera organica le indicazioni contenute nelle normative nazionali e comunitarie vigenti, finalizzandole agli obiettivi sopra menzionati;

**PRESO ATTO**, quindi dei documenti predisposti per il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati dalla competente Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Sanità Veterinaria denominati:

- "Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento – Piano Operativo 2015" (allegato A),
- "Piano di intervento straordinario per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica dal territorio dell'ASL Roma 4" (Allegato A1)

che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTO NECESSARIO**, per quanto sopra esposto, approvare:

- Il Piano operativo di cui all'allegato A sopra specificato;
- Il Piano di intervento straordinario di cui all'allegato A1;

**RITENUTO NECESSARIO** stabilire che il Piano operativo di cui all'allegato A è destinato alle Aziende Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza e il Piano straordinario di intervento è destinato all'Azienda Sanitaria Roma 4 e l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza ;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare l'allegato A denominato "Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento - Piano Operativo 2016", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l'allegato A1 denominato "piano di intervento straordinario per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica dal territorio dell'ASL Roma 4"
- di stabilire che le Aziende Unità Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza, sono i destinatari del presente documento;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Roma, li **10 MAG. 2016**

Il Presidente  
Nicola Zingaretti



**ALLEGATO A**

**PIANI DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO REGIONALE DELLE MALATTIE DEI BOVINI, BUFALINI E OVICAPRINI OGGETTO DI RISANAMENTO**

**PIANO OPERATIVO 2016**

**1.0 ANDAMENTO DEI PIANI DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA NELLA REGIONE LAZIO**


L'andamento dell'infezione per tutte le malattie dei bovini, bufalini e ovicapriini oggetto di Piani di risanamento, tubercolosi, brucellosi e leucosi, nella Regione Lazio nel corso del periodo 2000 – 2015, è riassunta nei grafici seguenti.

L'andamento viene di volta in volta enunciato nei paragrafi concernenti le diverse malattie, in termini di nuovi casi accertati nel 2015 per Provincia, e di focolai prevalenti al 31/12/2015.

**1.1 TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA**

Nel 2015 sono stati registrati 13 focolai di cui 7 nella provincia di Roma (di cui 6 nel territorio dell'ASL Roma 4 – ex RMF ed uno non autoctono nell'ASL Roma 3), 2 a Frosinone, 1 a Latina e 3 a Rieti.


Cinque focolai dell'ASL Roma 4 sono stati individuati in allevamenti allo stato brado in aree già oggetto di focolai negli anni precedenti per i quali sussistono effettive difficoltà di gestione legate alla promiscuità dei pascoli.



Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2015 nella Regione Lazio. Tuberculosis bovina e bufalina

**1.2 BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA**


La Brucellosi bovina-bufalina sembra ormai essere completamente eradicata dal territorio regionale con livelli di prevalenza pari a zero nell'ultimo triennio, periodo in cui non si sono verificati focolai di malattia nel territorio regionale.



Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2015 nella Regione Lazio.  
Brucellosi bovina e bufalina

### 1.3 LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Anche la Leucosi è quasi completamente eradicata e le uniche sacche di resistenza si registrano nell'ASL Roma 4 (ex Roma F) ed in particolare negli allevamenti bradi che insistono in pascoli promiscui.



Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2015 nella Regione Lazio.  
Leucosi enzootica bovina e bufalina


### 1.4 BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

Con Decisione della Commissione 2014/91/UE l'intero territorio della Regione Lazio è stato dichiarato Ufficialmente Indenne dalla Brucellosi ovi caprina.

Nella Provincia di Frosinone, nel corso dell'anno, a seguito di movimentazioni non tracciate di animali infetti provenienti da zone con elevate prevalenza della malattia, si è registrata una recrudescenza di focolai (n.15) da Brucella melitensis. A seguito dei focolai di malattia verificatisi

nella Provincia di Frosinone, si è riunita la task force regionale, che ha coadiuvato la ASL interessata, al fine di accelerare l'eradicazione della malattia.

A partire dal mese di giugno 2015 il Servizio Veterinario della ASL ha provveduto a controllare circa il 50% delle aziende controllabili della provincia, iniziando in senso centripeto rispetto ai focolai, come da indicazioni fornite da questa Regione con nota prot. n. 223558 del 23/04/2015. All'interno dei focolai e presso i mattatoi sede di macellazione dei capi infetti si è provveduto al prelievo di materiale biologico per procedere all'isolamento del patogeno. In 10 focolai è stata isolata la *Brucella* spp., successivamente identificata in 9 casi come *Brucella melitensis* biotipo 3. Nel corso del 2015 in 7 aziende si è proceduto con l'effettuazione dello stamping out.



Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2015 nella Regione Lazio. Brucellosi ovi caprina

## 2.0 SITUAZIONE SANITARIA DEI TERRITORI PROVINCIALI

La situazione sanitaria è riassunta nella tabella riportata di seguito :

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
<b>Tubercolosi Bovina e Bufalina</b>	Uff. indenne - Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011	Uff. indenne - Decisione 2011/277/CE del 10- 05-2011			
<b>Brucellosi Bovina e Bufalina</b>	Uff. indenne Decisione 2009/600/CE del 05-08-2009	Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10- 05-2011		Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011	Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011
<b>Leucosi enzootica bovina</b>	Uff. indenne Decisione 2009/342/CE del 23-04-2009	Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10- 05-2011		Uff. indenne Decisione 2014/91/UE del 14-02-2014	Uff. indenne Decisione 2009/342/CE del 23-04- 2009
<b>Brucellosi Ovicaprina</b>	Uff. indenne Decisione 2004/199/CE del 27-02-2004	Uff. indenne Decisione 2004/199/CE del 27- 02-2004	Uff. indenne Decisione 2008/97/CE del 30-01-2008	Uff. indenne Decisione 2008/97/CE del 30-01-2008	Uff. indenne Decisione 2014/91/UE del 14-02-2014

### 3.0 FREQUENZA E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Alla luce dello status sanitario del territorio regionale e del quadro epidemiologico delle diverse Province si rappresenta di seguito l'attività da compiere nel corso del 2016. Tale frequenza di controlli è stata sottoposta all'attenzione del Ministero della Salute con nota prot. n. 36962 del 25/01/2016 senza alcuna osservazione contraria.

#### Percentuale di allevamenti da controllare

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
<b>Tubercolosi Bovina e Bufalina</b>	50	50	50	50	50
<b>Brucellosi Bovina e Bufalina</b>	50	50	50	50	Vedi punto 3.5
<b>Leucosi enzootica bovina</b>	50	50	50* Vedi Allegato A1	50	50
<b>Brucellosi Ovicaprina</b>	33	33	33	33	Vedi punto 3.5

#### Animali da controllare all'interno degli allevamenti

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
<b>Tubercolosi Bovina e Bufalina</b>	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane
<b>Brucellosi Bovina e Bufalina</b>	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Vedi punto 3.5
<b>Leucosi enzootica bovina</b>	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi* (Allegato A1)	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi
<b>Brucellosi Ovicaprina</b>	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare; tutte le femmine da rimonta	Vedi punto 3.5

Nelle Province ufficialmente indenni, fermo restando i controlli riportati in tabella, l'attività di sorveglianza prevede comunque un'attività di controllo annuale per tutti gli allevamenti che possono essere messi in relazione con i seguenti fattori di rischio, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Regionale competente, sentito l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale:

- focolai di malattia nel corso dell' anno precedente;
- vicinanza con territori con rilevante prevalenza di infezione;
- frequenti compravendite di animali;
- frequente movimentazione dei capi verso fiere, mostre o centri genetici;
- accertamento di anomalie-difformità nella identificazione degli animali rispetto alla normativa vigente.

### **3.1 TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA**

Per le Province di Frosinone, di Latina e di Roma, relativamente alla tubercolosi bovina, non ancora ufficialmente indenni dalla malattia, ma rientranti nei parametri previsti dall'allegato A capitolo I paragrafo 2 del D.Lgs 196/99, è possibile applicare il diradamento dei controlli; pertanto ogni anno dovranno essere controllati almeno il 50% degli allevamenti e, all'interno di ciascun allevamento, tutti i capi di età superiore alle 6 settimane.

Ogni due anni dovrà comunque essere assicurato il controllo del 100% degli allevamenti.

Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di 3 anni, nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica, negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione o con elevato livello di movimentazioni a rischio.

### **3.2 LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA**

Nella Provincia di Roma le uniche sacche di resistenza della malattia si registrano nell'ASL Roma 4 (ex Roma F) ed in particolare in alcuni territori caratterizzati da allevamenti bradi che insistono su pascoli promiscui (Università Agraria di Tolfa e Allumiere), le restanti ASL del territorio provinciale sono in possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di territorio ufficialmente indenne ai sensi della normativa Comunitaria.

Nella Provincia di Roma, è possibile applicare il diradamento dei controlli, fatta eccezione per i territori della ASL Roma 4 (ex Roma F) caratterizzati dalla persistenza di focolai di malattia dove verrà adottato il Piano di cui all'allegato A1.

Ogni due anni dovrà comunque essere assicurato il controllo del 100% degli allevamenti.

Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di 3 anni, nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica, negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione o con elevato livello di movimentazioni a rischio.

### **3.3 BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA**

Per la Provincia di Roma relativamente alla brucellosi bovina, non ancora ufficialmente indenne dalla malattia, ma rientrante nei parametri previsti dall'allegato A capitolo II paragrafo 2 del D.Lgs 196/99, è possibile applicare il diradamento dei controlli; pertanto ogni anno dovranno essere controllati almeno il 50% degli allevamenti e, all'interno di ciascun allevamento, tutti i capi di età superiore ai 12 mesi. Ogni due anni dovrà comunque essere assicurato il controllo del 100% degli allevamenti.

Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di 3 anni, nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica, negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione o con elevato livello di movimentazioni a rischio.

### **3.4 BRUCELLOSI OVICAPRINA**

La Regione Lazio ha raggiunto i requisiti necessari per l'ottenimento della qualifica di Regione Ufficialmente Indenne dalla malattia ai sensi dell'allegato A paragrafo II del D.lgs 193/2005. La frequenza e la tipologia di controlli sono riportate nella tabella soprastante.

### **3.5 BRUCELLOSI NELLA PROVINCIA DI FROSINONE**

Nella Provincia di Frosinone, considerata la situazione epidemiologica della brucellosi ovi-caprina da *B.melitensis* che peraltro ha interessato anche alcuni allevamenti bovini, si procederà al controllo del 100% delle aziende ovi-caprine e bovine-bufaline, con una programmazione dei controlli che preveda una priorità cronologica per gli allevamenti non controllati nel corso del 2015. Nelle aziende con allevamenti delle specie ovina, caprina, bovina e bufalina presenti nei buffer delle aziende focolaio si dovrà procedere al controllo del 100% dei capi controllabili per ogni specie presente. Nelle restanti aziende con allevamenti delle specie ovina e caprina il controllo interesserà tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi, il 25 % delle femmine pluripare e tutte le femmine da rimonta, mentre per le aziende bovine e bufaline dovranno essere controllati tutti i capi al di sopra dei 24 mesi. Contestualmente all'attività di profilassi verrà data graduale applicazione, compatibilmente con le risorse disponibili, all'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 ed alla circolare applicativa prot. n. 28052 del 6/11/2015, nella parte relativa alla identificazione elettronica di tutti capi ovi-caprini, attraverso l'applicazione di bolo endoruminale, e alla registrazione individuale dei capi in BDN.

Al termine del primo semestre del 2016 la Direzione Regionale competente, di concerto con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana e sentito il parere del Ministero della Salute, alla luce delle evidenze raccolte procederà alla rimodulazione della strategia da adottare in questa Provincia.

### **4.0 ABBATTIMENTO TOTALE**

Per accelerare le procedure di eradicazione nel territorio regionale e per mantenere lo status di territorio ufficialmente indenne, orientamento della Regione, è quello di promuovere all'interno delle aziende focolaio l'abbattimento totale, questa opzione dovrà essere adottata per tutte le fattispecie previste dall' Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015.

Per quel che riguarda gli indennizzi, un dato oggettivo che si scontra con l'indicazione dell'abbattimento totale risiede nella incongruità dell'indennizzo che spetta agli allevatori, ai sensi della normativa attualmente vigente, che non copre il valore di mercato degli animali.

Nelle tabelle seguenti (1, 2, e 3) si è proceduto ad effettuare diverse simulazioni dell'indennizzo dovuto per l'abbattimento, utilizzando come parametri per il calcolo, i bollettini ISMEA per il valore stimato ai sensi della Legge 218/88, riferiti alla piazza di Roma (per bovini e ovini) e di Latina (per bufalini), mentre per il valore quantificato ai sensi legge 615/64 si è fatto riferimento al Decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. del 12/01/2012.

**TABELLA 1 - Allevamento di Frisone da Latte non iscritte al Libro Genealogico con 100 capi di cui 10 Vitelli, 10 manze non gravide, 10 manze gravide, 20 vacche primipare e 50 vacche pluripare**

Categoria	n	Valore di mercato ai sensi della legge 218/88		Indennizzo legge 615/64		Indennizzo legge 615/64 con Maggiorazione del 40% in caso di ricostituzione allevamento	Proventi vendita carni		Stima compensazione comprensiva dei proventi delle carni e della maggiorazione del 40%- legge 615/64	% compensazione legge 615/64 su legge 218/88
Vitelli	10	€ 450,00	€ 4.500,00	€ 141,52	€ 1.415,20		€ 150,00	€ 1.500,00		
manze non gravide	10	€ 750,00	€ 7.500,00	€ 317,00	€ 3.170,00	€ 1.268,00	€ 350,00	€ 3.500,00		
manze gravide	10	€ 1.310,00	€ 13.100,00	€ 317,00	€ 3.170,00	€ 1.268,00	€ 350,00	€ 3.500,00		
vacche primipare	20	€ 1.215,00	€ 24.300,00	€ 366,00	€ 7.320,00	€ 2.928,00	€ 450,00	€ 9.000,00		
vacche pluripare	50	€ 1.000,00	€ 50.000,00	€ 366,00	€ 18.300,00	€ 7.320,00	€ 400,00	€ 20.000,00		
<b>totale</b>			<b>€ 99.400,00</b>		<b>€ 33.375,20</b>	<b>€ 12.784,00</b>		<b>€ 37.500,00</b>	<b>€ 83.659,20</b>	<b>84%</b>

**TABELLA 2- Allevamento di Bufalini non iscritti al Libro Genealogico con 100 capi di cui 10 vitelle, 10 manze non gravide, 10 manze gravide, 20 bufale primipare e 50 bufale pluripare**

Categoria	n	Valore di mercato ai sensi della legge 218/88		Indennizzo legge 615/64		Indennizzo legge 615/64 con Maggiorazione del 40% in caso di ricostituzione allevamento	Proventi vendita carni		Stima compensazione comprensiva dei proventi delle carni e della maggiorazione del 40%- legge 615/64	% compensazione legge 615/64 su legge 218/88
Vitelle	10	€ 745,00	€ 7.450,00	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 120,00	€ 1.200,00		
manze non gravide	10	€ 1.360,00	€ 13.600,00	€ 261,77	€ 2.617,70	€ 1.047,08	€ 280,00	€ 2.800,00		
manze gravide	10	€ 1.950,00	€ 19.500,00	€ 376,49	€ 3.764,90	€ 1.505,96	€ 280,00	€ 2.800,00		
bufale primipare	20	€ 1.800,00	€ 36.000,00	€ 376,49	€ 7.529,80	€ 3.011,92	€ 360,00	€ 7.200,00		
bufale pluripare	50	€ 1.710,00	€ 85.500,00	€ 284,00	€ 14.200,00	€ 5.680,00	€ 320,00	€ 16.000,00		
<b>totale</b>			<b>€ 162.050,00</b>		<b>€ 29.112,40</b>	<b>€ 11.244,96</b>		<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 70.357,36</b>	<b>43%</b>

**TABELLA 3- Allevamento di ovini da latte con 100 capi non iscritti al Libro Genealogico di cui 20 agnelle, 76 pecore e 4 montoni**

Categoria	n	Valore di mercato ai sensi della legge 218/88		Indennizzo legge 615/64		Indennizzo legge 615/64 con Maggiorazione del 40% in caso di ricostituzione allevamento	Proventi vendita carni		Stima compensazione comprensiva dei proventi delle carni e della maggiorazione del 40%- legge 615/64	% compensazione legge 615/64 su legge 218/88
agnelle	20	€ 160,00	€ 3.200,00	€ 82,89	€ 1.657,80		€ 75,00	€ 1.500,00		
pecore	76	€ 122,50	€ 9.310,00	€ 82,89	€ 6.299,64	€ 2.519,86	€ 22,50	€ 1.710,00		
montoni	10	€ 297,50	€ 2.975,00	€ 82,89	€ 828,90	€ 331,56	€ 22,50	€ 225,00		
<b>totale</b>			<b>€ 15.485,00</b>		<b>€ 8.786,34</b>	<b>€ 2.851,42</b>		<b>€ 3.435,00</b>	<b>€ 15.072,76</b>	<b>97%</b>

Sono stati stimati anche i proventi della vendita delle carni e nel conteggio complessivo si è anche tenuto conto, trattandosi di stamping-out, della maggiorazione nella misura massima del 40%, prevista dall'articolo 5 Legge 218/88. Le simulazioni concludono, in caso di riconoscimento della maggiorazione nella misura del 40% in una sostanziale equivalenza per gli ovini tra i due metodi di calcolo (97 % di copertura); diversamente nel caso dei bovini, l'indennizzo riconosciuto, ai sensi della legge 615/64 comprendente i proventi delle carni e la maggiorazione nella misura massima del 40%, copre all'84% il valore di mercato calcolato ai sensi della Legge 218/88. Tale percentuale scende ancora di più nel caso dei bufalini, dove ovviamente è stato stimato un ricavo per la vendita della carni inferiore del 20%, arrivando ad una copertura solo del 43% del valore di mercato degli animali.

In considerazione che la maggiorazione, prevista dall'articolo 5 della legge 218/88, costituisce una quota rilevante dell'indennizzo dovuto, di per se come abbiamo visto non sufficiente a coprire il valore degli animali abbattuti, nei casi di abbattimento totale, si ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso di considerare condizione sufficiente la sostituzione, almeno, della quota di animali rilevati come infetti e non di tutto l'effettivo.

Per coprire dal punto di vista finanziario tale onere si farà ricorso ad accontamenti di assegnazioni vincolate statali, ai sensi della legge 218/88, non utilizzate negli anni passati perché rivelatesi superiori all'effettive necessità.

#### **4.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI**

Fermo restando quanto disposto dall'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 relativamente all'identificazione degli animali, che dispone, nei territori non U.I. che "i capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente, sono identificati mediante bolo endoruminale o con altro mezzo identificativo associato a prelievo di materiale genetico dal proprietario entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza" si ritiene di favorire l'estensione dell'utilizzo del bolo endoruminale anche nei territori U.I.

A tal fine per la categorizzazione del rischio delle aziende, per l'espletamento dei controlli previsti dal Reg. (CE) 1082/2003 art.3, comma 1 per i bovini e bufalini, e dal Reg. (CE) 1505/2006 art.3 per gli ovini e caprini, si deve tener conto anche del mezzo identificativo utilizzato, ponendo le aziende che utilizzano sistematicamente il bolo endoruminale ad un rischio più basso rispetto alle altre.

Negli animali delle specie ovina e caprina come secondo mezzo di identificazione si può utilizzare il tatuaggio.

#### **4.2 GESTIONE DELLE EMERGENZE TERRITORIALI**

La Direzione Regionale competente provvede, in particolari situazioni di rischio che coinvolgono il territorio di determinate Aziende Sanitarie Locali, ad istituire un'apposita Task Force regionale per la valutazione della situazione epidemiologica dell'infezione, delle possibili vie di trasmissione tra gli allevamenti e dei fattori che condizionano la persistenza delle malattie di cui al presente allegato.

La Task Force, costituita con provvedimento dirigenziale della Direzione Regionale competente, è coordinata dalla stessa e si avvale di dirigenti medici veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana che affiancano il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente anche nella esecuzione degli interventi necessari alla completa eradicazione della malattia.

Inoltre, l'evidenza di focolai di malattia, determina l'attivazione da parte della Direzione Regionale competente di un sistema di allerta territoriale che consenta, in una prima fase, di delimitare l'infezione, rimandando ad una successiva fase, dopo un'attenta valutazione delle informazioni scaturite da questa attività, la decisione su un'eventuale estensione dei controlli su tutto l'effettivo degli allevamenti negli ambiti provinciali interessati.

In particolare a seguito di sospetto di malattia, il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, provvede tempestivamente a:

- mettere in atto tutte le misure previste dalla normativa cogente all'interno del focolaio (sospetto/confermato);
- ottemperare all'obbligo di notifica nel sistema informativo del Ministero della Salute (SIMAN): nell'ambito di tale sistema informativo devono essere inserite tutte le informazioni obbligatorie inerenti il focolaio (sospetto/confermato) ed in particolare quelle relative, nella sezione dedicata, all'indagine epidemiologica effettuata, non appena disponibili. Si sottolinea, inoltre, l'opportunità che, nei territori ufficialmente indenni, il focolaio sia confermato, dopo un'attenta valutazione di tutti gli elementi che scaturiscono dalla indagine epidemiologica e dalle analisi di supporto, incluse quelle tendenti all'isolamento dell'agente infettivo;
- eseguire tutti gli accertamenti necessari, su indicazione dell'IZSLT, per l'isolamento dell'agente infettivo all'interno dei focolai;
- effettuare tempestivamente tutti i controlli ulteriori e necessari disposti dalla Direzione

Regionale competente sulla base dell'attivazione del sistema di allerta territoriale, quali ad esempio i controlli negli allevamenti a rischio per contiguità territoriale o per presumibile contatto diretto o indiretto con il focolaio sospetto/confermato. I controlli previsti dall'attivazione del sistema d'allerta territoriale devono essere effettuati nel minor tempo possibile e comunque entro un mese dall'apertura del focolaio.

Nel corso di tali situazioni emergenziali territoriali, come già riferito, è richiesta l'adozione tempestiva, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, di misure straordinarie di intervento di volta in volta decise dalla Direzione Regionale competente; per l'esecuzione di tali controlli che si aggiungono a quelli già definiti nel precedente paragrafo 3.0, le Aziende Sanitarie Locali, ad invarianza del budget complessivo assegnato a ciascuna ASL, debbono individuare ulteriori risorse da ricercare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella costituzione di Task force aziendali coordinate da un responsabile, a cui assegnare, con distacco temporaneo, anche veterinari, operanti presso altri distretti e/o appartenenti anche ad altre aree funzionali, da utilizzare in relazione alle esigenze determinate dalla situazione epidemiologica.

Ulteriori risorse veterinarie, per affrontare tali emergenze potranno essere reperite nell'ambito della veterinaria specialistica convenzionata in regime di plus orario non stabilizzabile sulla base di progetti obiettivo aventi una scadenza temporale ben definita non superiore ai sei mesi e legata all'attivazione e conclusione del sistema di allerta territoriale disposto dalla Direzione regionale competente, con la copertura finanziaria assicurata dalle entrate proprie del Dipartimento di Prevenzione.

## 5.0 UTILIZZO DELLA PROVA DEL Gamma INTERFERON NELLA ERADICAZIONE DEI FOCOLAI DI TUBERCOLOSI

Nella Regione Lazio il test è eseguito sotto il diretto controllo dei Servizi Veterinari in sede di focolai accertati di Tuberculosis bovina e bufalina, al fine di accelerare le operazioni di bonifica sanitaria.

Pur non essendo sostitutivo della prova dell'intradermoreazione (IDT), il test Gamma-Interferon ( $\gamma$ -IFN) è considerato "test ancillare", anche dalla normativa vigente (REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2002 della COMMISSIONE dell'8 luglio 2002), e rappresenta un valido complemento in corso di risanamento di focolai accertati di tubercolosi, ossia nell'ambito dei focolai ufficiali, aperti in seguito a positività (IDT) o a reperto di macellazione.

Solo in tali situazioni, previa autorizzazione della Direzione Regionale competente, ai fini dell'eradicazione e del controllo della tubercolosi bovina e bufalina è consentita l'esecuzione in parallelo del test dell'IDT e del  $\gamma$ -IFN, secondo un protocollo definito dall'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana.

Ciò al fine di valutare con adeguata sensibilità lo status sanitario dei singoli animali e dell'intero gruppo nonché allo scopo di accelerare le operazioni di risanamento a tutela della salute animale e della salute pubblica.

Considerato inoltre quanto previsto dall'art.19 comma 3 del Decreto 15 dicembre 1995, n. 592 che recita " *Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, su parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, può disporre l'eliminazione di animali negativi alle prove ufficiali qualora la situazione epidemiologica, all'interno dell'allevamento, sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione da' comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità*" si ritiene che gli animali risultati positivi al test  $\square$ -IFN - ancorché negativi alla prova ufficiale di intradermoreazione - sono da considerare alla stessa stregua di animali infetti e come tali devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.

L'indennizzo degli stessi avverrà pertanto secondo quanto previsto dalla normativa vigente con le modalità descritte nella DGR n. 769 del 6 agosto 2004.

## ALLEGATO A1

**PIANO DI INTERVENTO STRAORDINARIO PER L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 4 (EX ROMA F)****Premesse**

La Leucosi Enzootica Bovina (LEB) è una affezione leucemica ad eziologia virale sostenuta da un retrovirus (BLV); diffusa in tutto il mondo e soggetta ad uno specifico piano di eradicazione obbligatoria sul territorio nazionale a partire dal 1996 (D.L. n. 358 del 2 maggio 1996) anche in ottemperanza alle norme comunitarie relative alla commercializzazione e movimentazione di animali nell'ambito della UE.

Nelle fasi finali dei piani di eradicazione la LEB si presenta in forma sporadica all'interno degli allevamenti, determinando un continuo stillicidio di positività sierologiche le quali, da un lato, riflettono il carattere endemico della malattia e dall'altro testimoniano una situazione epidemiologica spesso "imprevedibile". In particolare, come conseguenza della lenta diffusione della malattia nei diversi gruppi di produzione e nelle diverse classi d'età, si osserva con una certa frequenza la ricomparsa di sieropositività in aziende già risanate e che rispettano i criteri stabiliti in base alla normativa vigente in materia di profilassi e sorveglianza. Il perdurare dei provvedimenti restrittivi conseguenti a questa situazione, le frequenti "reinfezioni", nonché i lunghi tempi previsti dalla normativa per l'applicazione degli adempimenti finalizzati alla riacquisizione della qualifica creano ripercussioni dirette negative, anche rilevanti, sia sulla produzione aziendale che sul livello di impiego delle risorse da parte dei Servizi Veterinari.

L'importanza della LEB è determinata anche da ripercussioni indirette, di natura economica:

- blocco della commercializzazione nazionale ed internazionale degli animali se provenienti da allevamenti non indenni.
- riduzione della produzione soprattutto negli allevamenti di bovini da latte.
- effetto del deprezzamento degli animali che provengono da una azienda in cui è presente la malattia.

**Il quadro normativo**

D.M. 358/96 – D. Lgs. 196/99 – O.M. 28/05/2015

In base alla normativa vigente, sono sottoposti a controllo da parte del Servizio Veterinario pubblico tutti gli allevamenti da riproduzione, bovini e bufalini, nei quali sono sottoposti a doppio controllo sierologico annuale, a 4 mesi di distanza (120 gg), tutti i capi di età superiore a 12 mesi. Al raggiungimento della qualifica di allevamento indenne da LEB i controlli sono effettuati una volta all'anno. I test ufficiali (AGID, ELISA, esame istologico) vengono eseguiti presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.

Quando il 99,8% degli allevamenti di una provincia ha raggiunto la qualifica di indennità, può essere richiesto l'accreditamento di territorio libero dall'infezione. Una regione che abbia ottenuto lo status di indennità in tutte le province può richiedere lo status di indennità sul proprio territorio e mantenere questo stato sanitario applicando semplicemente un piano di sorveglianza, con un notevole risparmio economico.


In questo caso infatti "i territori accreditati possono mantenere la qualifica mediante un programma di controlli randomizzati, che dimostri, con un tasso di probabilità del 99,8%, che meno dello 0,2% degli allevamenti siano infetti, oppure mediante il controllo del 20% dei capi di età superiore ai 24 mesi".



## La situazione nel Lazio

La Leucosi è quasi completamente eradicata e le uniche sacche di resistenza si registrano nell'ASL ROMA 4 ed in particolare negli allevamenti bradi che insistono in pascoli promiscui. Il dato di prevalenza della provincia di Roma è completamente ascrivibile al contributo di tale Azienda Sanitaria, nel corso del 2015 si è registrato comunque un trend positivo.

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
<b>Leucosi enzootica bovina</b>	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2009/342/CE del 23- 04 -2009	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2011/277/UE del 10- 05- 2011		<b>Uff. indenne</b> Decisione 2014/91/UE del 14-02-2014	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2009/342/CE del 23- 04 - 2009



### Aree di persistenza geografica della LEB e principali punti critici del piano di risanamento

Nella Provincia di Roma le uniche sacche di resistenza della malattia si registrano nell'ASL Roma 4 ed in particolare in alcuni territori caratterizzati da allevamenti bradi che insistono su pascoli promiscui delle Università Agrarie di Tolfa e Allumiere i cui pascoli interessano anche i Comuni di Santa Marinella e Civitavecchia, le restanti ASL del territorio provinciale sono in possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di territorio ufficialmente indenne ai sensi della normativa Comunitaria.

Nelle suddette aree viene praticato l'allevamento brado ad indirizzo produttivo carne che, per le particolari caratteristiche di conduzione, presenta le maggiori difficoltà di controllo della malattia e di gestione delle attività di risanamento.

Le problematiche principali vengono ricondotte alla insufficiente disponibilità di strutture fisse per il raduno ed il contenimento dei capi, al significativo impiego di personale veterinario richiesto per l'esecuzione periodica dei controlli.

Il serbatoio e il fattore di rischio più rilevante, però, per la persistenza della malattia è molto verosimilmente rappresentato dalla presenza di numerosi bovini vaganti non identificati che sfuggono al controllo da parte delle Autorità Sanitarie.

## **Il ruolo epidemiologico dei capi < 12 mesi d'età**

Va considerato il ruolo epidemiologico sostenuto dai capi di giovane età (<12 mesi) nel mantenimento dell'infezione negli allevamenti. In base alla normativa vigente, tale categoria di animali è attualmente esclusa dai controlli sierologici periodici effettuati nell'ambito del piano di eradicazione della LEB. A causa del lungo periodo di incubazione della malattia, variabile dai 3 ai 24 mesi, i capi infetti possono presentare segni clinici non prima dei 18 mesi d'età in seguito ad infezione intrauterina o avvenuta attraverso l'assunzione del colostro/latte. I capi infetti di età inferiore ai 12 mesi non possono quindi essere rilevabili clinicamente. I vitelli, nati da madri infette o alimentati con latte infetto, assumono gli anticorpi presenti nel colostro/latte che rimangono rilevabili per circa tre-quattro mesi. In questo periodo di tempo la positività sierologica dei capi non costituisce prova di infezione. A partire dal sesto mese, essendo venuta meno la presenza degli anticorpi colostrali, le sieropositività assumono invece un preciso significato diagnostico perché indice della presenza di infezione.

Per i capi infetti di età inferiore ai 12 mesi, dunque, esiste un periodo finestra che termina con l'esecuzione del primo esame sierologico oltre il 12° mese d'età e, verosimilmente, in base alla cronologia dei controlli sierologici dell'allevamento può arrivare fino ai 24 mesi. In questo lasso di tempo, pur essendo infetti-eliminabili, tali capi non sarebbero rilevabili ai controlli di stato, salvo risultare positivi ai controlli eseguiti successivamente.

Tali soggetti potrebbero contribuire a causare le "reinfezioni" di allevamenti già risanati negli anni precedenti o, come frequentemente osservato anche nel Lazio, a determinare il continuo stillicidio di singole sieropositività all'interno di focolai d'infezione ed il loro trascinarsi nel tempo.

## **Il ruolo epidemiologico dei capi non controllati**

Date le condizioni di allevamento e di pascolo in cui vengono detenuti gli animali nelle zone interessate, esistono difficoltà di applicazione dei controlli sanitari previsti per legge. In particolare, è ormai riconosciuto che la persistenza della circolazione virale è assicurata da animali che non sono controllati sierologicamente e che rimangono a contatto con il resto della popolazione al pascolo; ci riferisce a bovini non riconducibili a nessun'azienda e quindi non soggetti alle cure e alla responsabilità di nessun detentore o proprietario, oppure a soggetti indocili o dispersi che non sono resi disponibili al prelievo di sangue insieme agli altri soggetti di un determinato allevamento.

È chiaro che il controllo della totalità della popolazione a rischio è determinante e condizione *sine qua non* è possibile procedere al risanamento del territorio. Per i bovini non riferibili a nessun proprietario è quindi opportuno procedere con attività di rimozione di questi soggetti opportunamente procedurizzate. Per i bovini indocili o dispersi riferibili ad un allevamento si deve comunque procedere al controllo e si procederà a sospendere la qualifica dell'allevamento fino a quando non si sia controllato tutto l'effettivo; in questo processo il riscontro con i registri dell'anagrafe zootecnica deve essere condotto in forma esaustiva.

## **Piano di intervento straordinario per l'eradicazione della Leucosi Bovina Enzoistica nel territorio della ASL Roma 4 (ex Roma F)**

### **Obiettivo del programma**

Obiettivo del programma è accelerare il piano di eradicazione della LEB nei territori interessati di pertinenza della ASL Roma 4 al fine di ricondurre la prevalenza di aziende infette a valori inferiori alla soglia del 0,2%, contribuendo al raggiungimento della qualifica di indennità per la provincia di Roma e per la Regione Lazio.

A tale scopo vengono proposte misure tecnico-operative straordinarie per la rimodulazione delle attività diagnostiche relative ai controlli per Profilassi Stato della LEB, al risanamento delle aziende ed alla rimozione dei focolai di infezione nel territorio di competenza della ASL Roma 4.

Il Piano avrà durata di un anno al termine del quale dovranno essere concluse le operazioni di eradicazione.

### **Enti proponenti ed esecutori**

Alla pianificazione ed alla esecuzione del programma concorrono:

- 1) Ministero della Salute – Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari , Ufficio III
- 2) Regione Lazio — Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
- 3) Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana (IZSLT):
  - Osservatorio Epidemiologico (OES)
  - Reparto Piani di Profilassi (PP)
- 4) Servizi Veterinari della ASL Roma 4
- 5) Il Centro Nazionale di Referenza per la Leucosi Enzootica Bovina – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUMM) assicura il supporto tecnico scientifico per la realizzazione del programma.

### **Piano d'azione**

Allo scopo di garantire fattibilità ed una reale efficacia del piano straordinario, il piano d'azione intende giungere alla risoluzione di specifiche criticità, considerate causa principale dell'attuale situazione epidemiologica.

- a. Censimento delle aziende bovine che utilizzano i pascoli delle Università Agrarie di Tolfa e Allumiere e dei bovini che insistono nel pascolo;
  - b. Compartimentazione dei pascoli delle Università Agrarie di Tolfa e Allumiere e costituzione di 2 unità epidemiologiche, una per ciascuna Università Agraria, comprendenti tutti gli allevamenti infetti insistenti sui pascoli suddetti;
  - c. Identificazione elettronica attraverso l'imbolatura di tutti i bovini delle aziende di cui al punto a);
  - d. intensificazione e/o rimodulazione dei controlli di monitoraggio sierologico:
    - rapida eliminazione dei capi sieropositivi
    - definizione di particolari misure restrittive atte alla rapida rimozione dei focolai;
  - e. cattura e macellazione dei bovini vaganti non identificati;
  - f. invio canalizzato verso centri di ingrasso designati dei vitelli provenienti dagli allevamenti infetti e non U.I.
  - g. verifica periodica.
- 
- a. *Censimento delle aziende bovine che utilizzano i pascoli delle Università Agrarie di Tolfa e Allumiere;*

Il Servizio Veterinario della ASL Roma 4 deve predisporre un elenco di tutte le aziende insistenti nelle zone suddette, indicando lo stato sanitario attuale e quello degli ultimi 5 anni, e il numero di animali allevati. È opportuno procedere ad una stima della popolazione bovina includendo i soggetti non identificati.

- b. *Compartimentazione dei pascoli delle Università Agrarie di Tolfa e Allumiere e costituzione di 2 unità epidemiologiche, una per ciascuna Università Agraria, comprendenti tutti gli allevamenti infetti insistenti sui pascoli suddetti;*

Con proprio atto le Università Agrarie di Tola e Allumerie hanno previsto e di seguito attuato un comparto per il confinamento degli allevamenti infetti e non U.I. da LEB

c. *Identificazione elettronica attraverso l'imbolatura di tutti i bovini delle aziende di cui al punto a);*

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. art.3 paragrafo 2 dell'OM 28 maggio 2015, si dispone che i capi, fatta eccezione per i capi già identificati elettronicamente, siano identificati mediante bolo endoruminale dal proprietario. Nel caso di mancata identificazione il Servizio Veterinario della ASL, provvede d'ufficio al più presto con spese a carico del proprietario.

d. *intensificazione e/o rimodulazione dei controlli di monitoraggio sierologico:*

- *rapida eliminazione dei capi sieropositivi*
- *definizione di particolari misure restrittive atte alla rapida rimozione dei focolai;*

Il test diagnostico utilizzato è l'ELISA

Il tempo di risposta previsto da parte del Reparto PP dell'IZSLT è di 7 giorni lavorativi.

In caso di positività al controllo sierologico devono essere attuate tutte le disposizioni previste dal D.L. n. 358 del 2 maggio 1996 e dall'OM 28/05/2015.

In particolare dovranno essere assicurate le seguenti azioni:

- Immediato isolamento dei capi infetti e abbattimento nel minor tempo possibile (comunque non oltre 15 giorni); laddove la prevalenza di capi positivi risulti significativa (15%) si procede all'abbattimento dell'intero effettivo entro 15 giorni dalla data di notifica. Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il Servizio Veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento assicurando un adeguato isolamento dei capi infetti;
- rigoroso rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per l'esecuzione dei controlli nell'ambito dei focolai già in corso al momento dell'inizio del programma straordinario o successivi alla prima positività riscontrata nelle nuove aziende positive (120gg);
- in caso di sospensione della qualifica (singolo capo positivo in azienda indenne) i controlli successivi devono essere eseguiti ad una distanza non superiore ai 90 gg dal precedente.
- esecuzione dell'indagine epidemiologica nelle aziende positive utilizzando i modelli precompilati disponibili sul Sistema Informativo Nazionale per la notifica delle malattie degli animali (SIMAN).

#### Aziende infette e non U.I.

Il controllo dei capi > 6 mesi d'età viene considerato fondamentale ai fini della diagnosi precoce di infezione delle aziende, della rapida individuazione dei focolai e della loro completa e tempestiva estinzione.

Su tutti i capi soggetti al programma (> 6 mesi d'età) verrà utilizzato un test di screenig ELISA che, oltre ad offrire livelli di sensibilità elevati, garantisce rapidi tempi di risposta.

Il tempo di risposta previsto da parte del Reparto PP dell'IZSLT è di 7 giorni lavorativi.

Dovranno essere assicurate le seguenti azioni:

- allo scopo di poter operare una gestione puntuale di tutte le attività condotte nell'ambito del piano straordinario, gli allevamenti di questa categoria dovranno essere gestiti utilizzando le funzionalità del Sistema Informativo dei Servizi Veterinari (SIEV) in merito a:
  - registrazione degli allevamenti
  - registrazione dei capi

- stampa dei modelli 2/33
- gestione dei controlli e dei risultati analitici
- gestione delle qualifiche sanitarie
- inserimento delle informazioni relative alle attività condotte negli allevamenti
- nel minor tempo possibile, i capi risultati positivi alla prova ELISA dovranno essere comunque abbattuti;
- laddove il numero di capi positivi in ELISA sia  $> 1$  verrà disposta l'apertura del focolaio e il trasferimento di tutti i capi dell'allevamento nel comparto degli infetti;
- laddove la percentuale di capi positivi in ELISA risulti particolarmente elevata (15%) potrà essere disposto l'abbattimento dell'intero effettivo;
- allo scopo di accelerare le azioni di risanamento i controlli sierologici negli allevamenti infetti dovranno essere anticipati rispetto alla tempistica di legge; in particolare dovrà essere rigorosamente rispettato un periodo di **90gg** (anziché 120) per l'esecuzione dei controlli nell'ambito dei focolai già in corso al momento dell'inizio del programma straordinario o successivi alla prima positività riscontrata nelle nuove aziende positive;
- esecuzione dell'indagine epidemiologica nelle aziende positive utilizzando i modelli precompilati disponibili sul Sistema Informativo Nazionale per la notifica delle malattie degli animali (SIMAN).

*e. cattura e macellazione dei bovini vaganti non identificati;*

Esecuzione del protocollo d'intesa siglato dall'Azienda Sanitaria Roma 4, nella figura del Direttore Generale della ASL, dai Sindaci dei Comuni di Tolfa, Allumiere, Santa Marinella, e dai Presidenti delle Università Agrarie di Tolfa e Allumiere.

- 1) con separato atto i Sig. Sindaci di Tolfa, Allumiere, S. Marinella, delegheranno le Università Agrarie di Tolfa ed Allumiere per quanto riguarda la cattura e l'invio dei bovini non identificati al mattatoio in modo diretto, a seguito della identificazione da parte del servizio veterinario, e relativo prelievo per L.E.B.; pertanto sarà cura delle stesse di identificare il luogo di cattura, la costruzione ove fosse necessario di idonee strutture atte al contenimento di detti animali, di richiedere un codice aziendale dedicato per il tramite del servizio veterinario alla BDN.
- 2) Il servizio veterinario disporrà che un veterinario sia disponibile 12 ore nei giorni che le università agrarie disporranno per la cattura degli animali.
- 3) Per gli animali, specialmente quelli indocili che potrebbero essere pericolosi per l'incolumità pubblica, i Sig. Sindaci predisporranno idonea Ordinanza sindacale per l'abbattimento in loco, per il tramite di personale addestrato e qualificato.

*f. invio canalizzato verso centri di ingrasso designati dei vitelli provenienti dagli allevamenti infetti e non U.I*

Per gestire al meglio la popolazione a rischio di infezione riducendone numericamente la consistenza e tenendo conto degli aspetti economici e commerciali, è possibile ipotizzare la movimentazione di bovini da aziende sottoposte a restrizione verso altre aziende per la stabulazione finalizzata all'ingrasso e al finissaggio prima della macellazione in deroga a quanto previsto dalla normativa.

Tali aziende devono essere preventivamente identificate ed autorizzate come anche le procedure di trasporto. Qualora non fossero disponibili aziende nello stesso territorio comunale e provinciale, le aziende devono essere scelte nel territorio regionale in base a adeguati principi di biosicurezza. Tali aziende saranno sottoposte a vincolo sanitario e gli animali detenuti potranno essere movimentati esclusivamente verso il macello. Per poter accedere al centro, i vitelli dovranno essere sottoposti alle prove del caso quali intradermoreazione per T.B.C., ed inoltre se superiori ai sei mesi un controllo sierologico per LEB, il servizio veterinario valuterà sistematicamente che il numero di animali in entrata al centro sia compatibile con la capacità dello stesso. Per poter uscire dal centro destinazione mattatoio sarà obbligo del servizio veterinario certificare e registrare le uscite. Almeno

una volta al mese il servizio veterinario vigilerà sulla struttura per verificare che gli impegni presi dall'allevatore siano rispettati, se in sede di vigilanza si dovesse riscontrare delle non conformità alla norma sull'identificazione e/ o sulle movimentazioni degli animali la struttura sarà sottoposta a sequestro e bloccata ogni possibilità di ingressi di nuovi animali.

*f. verifica periodica*

Sulla base dei report periodici trasmessi dalla ASL, e conformi a quanto stabilito al punto precedente, tutti gli enti coinvolti valuteranno efficienza ed efficacia delle azioni intraprese nel rispetto del programma straordinario.

È prevista un'attenta verifica dell'applicazione del piano nelle sue fasi attuative e nella effettiva disponibilità delle risorse preventivate.

Indicatori:

- a. percentuale di allevamenti controllati per le 3 categorie di rischio
- b. percentuale dei capi controllati
- c. percentuale di allevamenti con capi non controllati (aziende con qualifica sospesa)
- d. numero di focolai rilevati
- e. numero di focolai prevalenti
- f. numero di focolai incidenti
- g. numero dei focolai risanati
- h. numero di aziende sottoposte ad abbattimento totale
- i. numero di capi abbattuti
- j. tempi di chiusura dei focolai
- k. tempi di erogazione degli indennizzi per i capi abbattuti
- l. variazione percentuale della prevalenza di aziende positive rispetto all'anno precedente

Un prima verifica potrà essere condotta a sei mesi dall'inizio del programma coinvolgendo tutte le parti in causa ivi compresi alcuni rappresentanti degli allevatori: la loro collaborazione è infatti vincolante per il raggiungimento dell'obiettivo eradicazione della LEB.

Sulla base delle criticità emerse dovranno inoltre essere apportate opportune modifiche al piano.